

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2849

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1997

—————

Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego
di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di
beni o prodotti importati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Duecentocinquanta milioni di bambini tra i cinque e i quattordici anni vivono nel mondo in crudeli condizioni di lavoro, spesso di semi-schiavitù, lavorando quattordici ore al giorno nei campi, nelle fabbriche, nelle miniere.

Le cifre presentate dal *Bureau International du Travail* (Ufficio internazionale del lavoro) sono significative: 120 milioni di bambini sono impiegati a tempo pieno, 130 milioni a tempo parziale. Ma ancora più allarmante è il rapporto del BIT, reso noto il 12 novembre 1996, che precisa come la schiavitù rimanga un problema particolarmente grave nel settore agricolo, nelle attività domestiche, nelle industrie tessili e di fabbricazione dei tappeti, nelle cave dove si fabbricano i mattoni.

Un milione di bambini in Pakistan, in India e in Nepal sarebbero stati venduti come schiavi per compensare la restituzione di debiti. 153 milioni di questi bambini sono utilizzati in Asia, 80 milioni in Africa e 17,5 milioni in America Latina.

Questi bambini-schiavi rappresentavano, nel 1995, il 40 per cento della mano d'opera nell'industria dell'abbigliamento in Bangladesh; tra i 5 e i 10 milioni in Pakistan sono utilizzati nella fabbricazione dei tappeti o dei palloni; e nelle Filippine cominciano a lavorare all'età di 4 anni per multinazionali americane o europee; dall'età di 3 anni lavorano nelle fabbriche di cerini a Sivakasi, nel sud dell'India. Questa situazione si estende dall'Africa all'America latina, dove il 20 per cento dei bambini sono asserviti per svolgere lavori abusivi. Il fenomeno è presente ugualmente in Iran e in Cina, ma anche negli Stati Uniti; e procacciatori di lavoro, a Parigi, fanno lavorare

famiglie intere provenienti dal Sud-Est asiatico.

Ricordiamo che nel 1989 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una convenzione relativa ai diritti del bambino, ratificata da 176 paesi. La convenzione sollecita i Paesi firmatari a fissare l'età minima lavorativa e a stabilire una regolamentazione appropriata del lavoro, così come a prevedere pene e sanzioni per la mancata applicazione di quelle disposizioni.

Ma il nuovo assetto economico mondiale impone la deregolamentazione e la privatizzazione dell'economia per fare in modo che la libera circolazione di capitali possa avvenire senza nessun ostacolo; e questo rafforza ineguaglianze e discriminazioni, sfruttamento e servitù. E solo profonde riforme legislative permetterebbero di stroncare questa negativa tendenza dell'economia mondiale. Ma si può, da subito, attenuarne gli effetti, opponendosi alle importazioni di prodotti fabbricati da bambini.

A tal fine, l'articolo 2 di questo disegno di legge si prefigge di sensibilizzare i consumatori e di responsabilizzare i produttori, gli importatori e i distributori. Impone alle imprese di apporre sui prodotti importati un'etichetta di conformità sociale, garantendo il non impiego di bambini durante il processo di fabbricazione del prodotto in questione.

L'articolo 3 precisa le sanzioni a cui va incontro ogni persona fisica responsabile di un'azienda, che non rispetta le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2; e numerose norme sono imposte agli importatori in materia di sicurezza e affidabilità.

Sicuramente il dispositivo proposto sembrerà insufficiente a confronto dell'enormità degli abusi; ma servirà a rafforzare quanto

è stato fatto dalle associazioni di solidarietà internazionale.

Questa relazione e l'articolato che segue ripropongono, con gli adattamenti necessari,

il disegno di legge presentato da alcuni parlamentari francesi (Carassus, Chevènement, Michel, Sarre) all'Assemblea nazionale nello scorso mese di dicembre.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In conformità con l'applicazione degli accordi internazionali e con l'articolo 32 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, è proibita l'importazione e la commercializzazione di prodotti alimentari, materie e prodotti di qualsiasi natura e di qualsiasi origine la cui fabbricazione o trasformazione ha implicato, a qualsiasi stadio, l'impiego di mano d'opera infantile, in violazione degli obblighi di legge e regolamentari vigenti sul territorio della Repubblica in materia di impiego di minori che non hanno assolto l'obbligo scolastico.

Art. 2.

1. Le imprese a carattere commerciale e non, che svolgono una qualsiasi attività nel territorio della Repubblica, importatrici di prodotti alimentari, materie e prodotti di qualsiasi natura e origine, devono certificare, ai sensi del comma 2, che i beni importati non comportano, a nessuno stadio della loro fabbricazione o della loro trasformazione, l'impiego di mano d'opera infantile in contrasto con le disposizioni vigenti e gli accordi internazionali in materia di impiego di minori che non hanno assolto gli obblighi scolastici.

2. Il Ministro del commercio con l'estero, di intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di certificazione dei prodotti importati di cui al comma 1.

3. In attesa della entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque importa o commercializza prodotti alimentari, materie e prodotti di varia natura ed origine, fabbricati all'estero, deve autocertificare che tali prodotti non hanno implicato, durante la loro fabbricazione o trasformazione, l'impiego di mano d'opera infantile.

Art. 3.

1. I responsabili delle società di cui all'articolo 2, comma 1, che violano le disposizioni della presente legge, o che cercano di introdurre o commercializzare fraudolentemente in Italia prodotti privi della certificazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono puniti con una pena da due a tre anni di reclusione e con una multa da lire 300 a lire 500 milioni. In caso di recidiva la pena e la multa sono raddoppiate e la licenza commerciale è definitivamente revocata.

